

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Birkhoff/Commissione

(Causa F-60/09 RENV)

(Funzione pubblica — Funzionari — Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno per figlio a carico — Figlio colpito da malattia grave o da infermità che lo rende incapace di provvedere al proprio sostentamento — Domanda di proroga del pagamento dell'assegno)

(2014/C 71/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentante: C. Inzillo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Rinvio a seguito di annullamento — Funzione pubblica — L'annullamento della decisione di rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere una proroga del versamento dell'assegno per figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, dell'allegato VII dello Statuto

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Birkhoff nella causa F-60/09 e nella causa T-10/11 P.
- 3) Ciascuna parte sopporta le proprie spese nella causa F-60/09 RENV.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell'11 dicembre 2013 Andres e a./BCE

(Causa F-15/10) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della BCE — Riforma del regime previdenziale — Congelamento del piano pensioni — Attuazione del regime pensionistico — Consultazione del comitato di sorveglianza — Consultazione del comitato del personale — Consultazione del Consiglio generale — Consultazione del Consiglio direttivo — Valutazione triennale del piano pensionistico — Violazione delle condizioni di impiego — Errore manifesto di valutazione — Principio di proporzionalità — Diritti acquisiti — Principi di certezza del diritto e di prevedibilità — Doveri di informazione)

(2014/C 71/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carlos Andres e a. (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: C. Kroppenstedt e F. Malfrère, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullare i fogli paga dei ricorrenti dal giugno 2009, nonché tutti i fogli paga successivi e futuri, nella misura in cui con tali fogli paga è data attuazione alla riforma del regime pensionistico decisa in data 4 maggio 2009. Dall'altro, la domanda di risarcimento del danno subito dai ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Andres e gli altri 168 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato supporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Banca centrale europea.

⁽¹⁾ GU C 134 del 22.5.2010, pag. 54.